



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1040 DEL 21/11/2017 Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI, NON PERICOLOSI, CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA, SELEZIONE E CERNITA
DITTA BERICA RECUPERI SRL (P.I.: 03625640242) - IMPIANTO DI VIA SABBIONARA N. 8 IN COMUNE DI ALONTE (VI).**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 319 del 11.09.2007, prot. n° 53139 - intestata alla Società Rossato Fortunato Srl - è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto di recupero (messa in riserva con selezione e cernita) di rifiuti non pericolosi, sito in via Sabbionara, 8 in comune di Alonte;

con provvedimento n° 10, prot. n° 5547 del 18.01.2011 si è proceduto alla volturazione dell'intestazione della citata D.G.P. in capo alla nuova società Berica Recuperi Srl;

il documento di collaudo funzionale dell'impianto è stato acquisito in data 10.10.2012 con prot. n° 76939;

Vista la documentazione presentata in data 31.03.2015 ed acquisita con prot. 21683, con cui la Società Futura Leaf Srl - avente sede legale in via Lungochiampo 113/a in comune di Montebello Vicentino - ha comunicato il subentro nell'esercizio dell'impianto in argomento con decorrenza dal 01.04.2015, allegando la seguente documentazione:

- copia del contratto di affitto di azienda tra le Soc. Berica Recuperi Srl e Futura Leaf Srl, sottoscritto in data 19.03.2015;
- visura camerale della Soc. Futura Leaf Srl e copia del documento di identità del legale rappresentante della stessa;
- accettazione dell'incarico del responsabile tecnico dell'impianto, con attestazione del possesso delle "idonee conoscenze tecniche" di cui all'art. 28, c.1, della L.R. 3/2000;

Preso atto che contestualmente alla citata comunicazione di subentro, la Soc. Futura Leaf ha richiesto di poter realizzare alcune modifiche gestionali all'organizzazione dell'impianto, consistenti in:

- modifica delle modalità gestionali dei box di stoccaggio rifiuti, utilizzando gli stessi per tutte le tipologie di rifiuti accettabili all'impianto (e non ciascuno per specifica tipologia, come indicato nell'attuale lay out), senza alcuna variazione dei rifiuti e delle relative quantità autorizzate e riportando la prevista cartellonistica indicante i rifiuti presenti;
- utilizzo di un nastro trasportatore mobile (dimensioni 11 x 1 m.) per facilitare le operazioni di selezione e cernita manuale autorizzate all'impianto;
- con nota 22848 del 03.04.2015 è stato avviato il procedimento relativo alla richiesta avanzata dalla Soc. Futura Leaf Srl, invitando contestualmente gli Enti interessati a trasmettere eventuali osservazioni in merito, e che nei tempi previsti dalla nota medesima non sono pervenute comunicazioni ostantive all'istanza della Società;
- con provvedimento n° 72, prot. n° 32339 del 05/05/2015 si è proceduto alla volturazione dell'intestazione della citata D.G.P. in capo alla nuova società Futura Leaf Srl, inclusa la scadenza prevista per il 21.02.2023 e ricomprendendo le integrazioni relative alle nuove modalità di

stoccaggio e di selezione sopra descritte, presentate in data 31.03.2015 ed acquisita con prot. 21683;

1. **Vista** la documentazione acquisita agli atti con prot. 71046 del 17/10/2017, con cui la **Società Berica Recuperi S.r.l.** (p. iva: 03625640242) - ha comunicato il subentro nell'esercizio dell'impianto in argomento, allegando la seguente documentazione:

- copia della certificazione, n. repertorio 20881 del 02/10/2017 a firma del Notaio Andrea Martini, di risoluzione anticipata del contratto di affitto tra le Soc. Berica Recuperi Srl e Futura Leaf Srl con effetto dal 02/10/2017,
- designazione del Sig. Michele Bernardi di responsabile tecnico dell'impianto, con attestazione del possesso delle "idonee conoscenze tecniche" di cui all'art. 28, c.1, della L.R. 3/2000;

Viste la polizza fideiussoria e la polizza RCI ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 (acquisite agli atti rispettivamente con prot. 13234 del 21/02/2013 e prot. n. 77036 del 13/11/2017).

Ritenuto quindi, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3 del 21.10.2000, che sussistano i presupposti per procedere alla volturazione dell'autorizzazione dalla Ditta Futura Leaf Srl alla Ditta Berica Recuperi Srl, confermando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni individuate nel citato provvedimento n° 72, prot. n° 32339 del 05/05/2015, inclusa la scadenza prevista per il 21.02.2023;

Richiamati:

il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.";

l'All. 'C' al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente all'operazione R12 ha specificato "che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11";

la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione;

Vista la Legge 07.04.2014, n° 56;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 11 del 27.10.2014, di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n° 22 del 20.12.2012;

DETERMINA

1. di volturare alla Ditta Berica Recuperi Srl l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, con operazioni di messa in riserva e operazioni di selezione e cernita, sito in Via Sabbionara 8, in Comune di Alonte (VI).

2. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n° 72 del 05/05/2015 prot. N° 32339.

3. Il presente provvedimento ha validità fino al 21.02.2023.

FA OBBLIGO

Alla Ditta Berica Recuperi Srl di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato nel lay out dell'impianto (Tavola 1 datata 27.03.2015), acquisito in data 31.03.2015 con prot. 21683.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse, previa preventiva comunicazione alla Provincia, modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni del presente provvedimento.
3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le eventuali variazioni che intende apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. Veneto 2721/2014.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione.
6. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata, copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.
7. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante:
 - a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista.
 - b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.

Gestione delle aree.

La Società dovrà:

8. mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
9. mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, eventualmente occorsi durante l'attività.
10. dotare di idonea cartellonistica, indicante il codice C.E.R., le aree e i contenitori adibiti a deposito di rifiuti gestiti dall'azienda, nonché le aree e i contenitori adibiti alla stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'azienda.
11. rispettare l'organizzazione dell'impianto con la definizione dei settori come riportati nell'elaborato grafico acquisito in data 26.03.2015 con prot. 20851.
12. assicurare che la superficie dedicata al conferimento abbia dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non abbia promiscuità con le aree adibite al transito.

Gestione dei rifiuti.

13. Nell'impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
14. I quantitativi massimi di rifiuti accettabili e trattabili presso l'impianto sono:
 - a) quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio: 269 tonnellate, di cui 85 t di rifiuti prodotti dall'attività.
 - b) quantitativo massimo di rifiuti accettabili all'impianto: 95 t/giorno (29.450 t/anno).
15. In ottemperanza alle condizioni di esercizio individuate dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con parere n° 01/0807 del 02.08.2007 (recepito con Deliberazione n° 319 del 11.09.2007),

nonché in conformità con quanto disposto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:

a) messa in riserva senza alcuna ulteriore operazione: i rifiuti oggetto di tali operazioni non possono provenire da impianti che hanno svolto unicamente la medesima operazione ed - in uscita - dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso ed essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.

b) messa in riserva con cernita per eliminazione di sostanze estranee, senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11.

c) messa in riserva con selezione e/o cernita e/o riduzione volumetrica per separazione delle diverse frazioni recuperabili: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.12... dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11.

16. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

AVVERTE CHE

La gestione tecnica dell'impianto dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendi.

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:

a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.

b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento di autorizzazione all'esercizio comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L.R. 3/2000, per le varianti alla presente autorizzazione che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Lo stesso provvedimento viene trasmesso in copia al Comune di Alonte (VI), al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale Rifiuti di Treviso (TV).

Vicenza, 21/11/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1040 DEL 21/11/2017

OGGETTO: VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI, NON PERICOLOSI, CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13], SELEZIONE E CERNITA [R12] DITTA BERICA RECUPERI SRL (P.I.: 03625640242) - IMPIANTO DI VIA SABBIONARA N. 8 IN COMUNE DI ALONTE (VI).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 21/11/2017.

Vicenza, 21/11/2017

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**

Futura Leaf Srl: via Sabbionara, 8 - Alonte (VI). Allegato 1 al provvedimento n° 72 del 05.05.2015.

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
15.01.01	imballaggi in carta e cartone	R13	Messa in riserva	15.01.01 - imballaggi in carta e cartone
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.01 - carta e cartone (solo carta) 19.12.01 - carta e cartone (solo cartone) <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	15.01.01 - imballaggi in carta e cartone <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
15.01.02	imballaggi in plastica	R13	Messa in riserva	15.01.02 - imballaggi in plastica
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.04 - plastica e gomma (film) 19.12.04 - plastica e gomma (fusti, vasi, cassette ecc.) <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	15.01.02 - imballaggi in plastica <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
15.01.03	imballaggi in legno	R13	Messa in riserva	15.01.03 - imballaggi in legno
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	15.01.03 - imballaggi in legno <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
15.01.04	imballaggi metallici	R13	Messa in riserva	15.01.04 - imballaggi metallici
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.02 - metalli ferrosi / 19.12.03 - metalli non ferrosi <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	15.01.04 - imballaggi metallici <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
15.01.06	imballaggi in materiali misti	R13	Messa in riserva	15.01.06 - imballaggi in materiali misti
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.01 - carta e cartone 19.12.02 - metalli ferrosi / 19.12.03 - metalli non ferrosi 19.12.04 - plastica e gomma / 19.12.07 - legno diverso di cui alla voce 19.12.06* <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
17.02.01	legno	R13	Messa in riserva	17.02.01 - legno
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	17.02.01 - legno <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>

17.02.03	plastica	R13	Messa in riserva	17.02.03 - Plastica
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.04 - plastica e gomma <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	17.02.03 - plastica <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
17.04.05	Ferro e acciaio	R13	Messa in riserva	17.04.05 - ferro e acciaio
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.02 - metalli ferrosi <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	17.04.05 - ferro e acciaio <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
20.01.01	carta e cartone	R13	Messa in riserva	20.01.01 - carta e cartone
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.01 - carta e cartone (solo carta) 19.12.01 - carta e cartone (solo cartone) <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	20.01.01 - carta e cartone <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	R13	Messa in riserva	20.01.38 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	20.01.38 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37* <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
20.01.39	Plastica	R13	Messa in riserva	20.01.39 - imballaggi in plastica
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.04 - plastica e gomma (film) 19.12.04 - plastica e gomma (fusti, vasi, cassette ecc.) <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	20.01.39 - imballaggi in plastica <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
20.01.40	Metallo	R13	Messa in riserva	20.01.40 - Metallo
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.02 - metalli ferrosi / 19.12.03 - metalli non ferrosi <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per eliminazione di impurezze e successivo avvio ad altri impianti di recupero	20.01.40 - Metallo <i>Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾</i>
20.03.0	Rifiuti ingombranti	R13	Messa in riserva	20.03.07 - Rifiuti ingombranti

7		R13 / R12	Messa in riserva con selezione e cernita per separazione merceologica e successivo avvio ad altri impianti di recupero	19.12.01 - carta e cartone / 19.12.02 - metalli ferrosi / 19.12.03 - metalli non ferrosi 19.12.04 - plastica e gomma / 19.12.05 - Vetro 19.12.07 - legno diverso di cui alla voce 19.12.06* / 19.12.08 - prodotti tessili Altri rifiuti: CER 19.12.XX ⁽¹⁾
---	--	-----------	--	--

NOTE:

1. Con l'indicazione "Altri rifiuti - CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti **residui** prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.